



Vademecum sulle novità introdotte dal “Jobs Act del Lavoro Autonomo”

a cura di Filippo Fabbrica, Consulente fiscale Ordine Psicologi Emilia-Romagna (Anno 2017)

Lo scorso 14 Giugno è entrata in vigore la legge conosciuta come "Jobs act del lavoro autonomo" (più precisamente Legge 22 maggio 2017, n. 81 "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*").

Questa legge interessa anche l'attività di quegli Psicologi che svolgano l'attività utilizzando il contratto di lavoro autonomo (titolo III del libro quinto del Codice Civile); tale attività, inoltre, viene toccata, in parte, anche dalla recentissima legge 4 Agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), entrata in vigore il 29 Agosto 2017.

Le novità si possono sintetizzare come segue:

- a) rafforzamento del lavoratore autonomo sul piano contrattuale
- b) estensione del welfare
- c) benefici fiscali

Rafforzamento sul piano contrattuale

Tale obiettivo viene perseguito dalla legge n.81 attraverso le seguenti disposizioni:

- viene esplicitamente stabilito che anche per i lavoratori autonomi si applica la legge 231 del 2002 che, tra l'altro, punisce con interessi moratori (oggi il tasso di questi interessi è l'8% annuo) l'operatore economico che ritardi nei pagamenti delle prestazioni dopo la scadenza pattuita;
- sono dichiarate inefficaci le clausole che permettono al committente di modificare unilateralmente il contratto, di recedere senza adeguato preavviso oppure di pagare il compenso oltre i sessanta giorni dal ricevimento della fattura o della cosiddetta pro-forma e, in presenza di questa clausole, è stabilito il diritto del lavoratore autonomo a ottenere il risarcimento dei danni.

La legge n.124 sopra citata rende invece obbligatoria la **forma scritta (o digitale) del preventivo**, finora ammesso anche soltanto in forma verbale. Pertanto dal 29 Agosto 2017 il professionista "*deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.*" (nuova formulazione del vecchio art.9 comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1)



Estensione del welfare

Questo obiettivo viene perseguito innanzitutto attraverso una delega al Governo affinché quest'ultimo permetta alle Casse di Previdenza (tra cui l'Enpap) di fornire, oltre a prestazioni di tipo complementare in campo previdenziale e sanitario, *"anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie."*

Inoltre i Centri per l'impiego vengono obbligati a dotarsi "di uno sportello dedicato al lavoro autonomo". Lo sportello avrà essenzialmente uno scopo informativo nei confronti sia dei professionisti sia delle imprese che ne facciano richiesta; dovrà, altresì, fornire informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni, per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

L'impegno a favore del lavoro autonomo si accompagna ad ulteriori misure di tipo "organizzativo":

- obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca;
- l'equiparazione dei lavoratori autonomi alle PMI nei bandi a valere sui Fondi strutturali europei;
- la possibilità di costituire reti di professionisti, di partecipare a reti d'impresa, di costituire consorzi stabili professionali, di costituire associazioni temporanee professionali. Queste facoltà sono riconosciute proprio per consentire ai lavoratori autonomi di partecipare ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati.

Infine risulta normativamente riconosciuto che la gravidanza, la malattia e l'infortunio di quei lavoratori autonomi *che prestano la loro attività in via continuativa per il committente* non comportano l'estinzione, ma la semplice sospensione del rapporto. Tale sospensione, della durata massima di 150 giorni per anno solare, non darà però diritto al compenso. Nei soli casi di malattia o infortunio talmente gravi da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali viene sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio, fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

Benefici fiscali

L'obiettivo è raggiunto soprattutto attraverso la modifica di due limiti finora esistenti alla deducibilità dei costi sostenuti dai lavoratori autonomi.

La modifica ha effetto già dal periodo d'imposta 2017.



a) Limite alla deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande

Prima della modifica normativa queste spese - per i Professionisti che non godevano del "regime dei minimi" o del "regime forfettario" - erano deducibili per il 75% dell'importo e per non più del 2% dei compensi annui incassati.

Dopo la modifica queste stesse spese, se analiticamente addebitate in fattura al committente, non subiscono limitazioni di deducibilità; se invece non sono analiticamente addebitate in fattura al committente, continuano a subire il regime di limitata deducibilità di cui sopra. Inoltre è chiarito che le eventuali spese (di solito alberghiere) sostenute dal committente per conto di un suo collaboratore autonomo non costituiscono reddito in natura per quest'ultimo.

b) Limite alla deducibilità delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale

Prima della modifica normativa queste spese - per i Professionisti che non godevano del "regime dei minimi" o del "regime forfettario" - erano deducibili per il 50% dell'importo.

Dopo la modifica invece le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro. Solamente eventuali spese eccedenti sono indeducibili.

Viene inoltre precisato, ma non lo si può definire un beneficio fiscale in senso proprio, che:

- sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla legge
- sono integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.